



Prot. n. e data (*vedasi segnatara*)

Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA

**OGGETTO: PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION
(PRECEDENTEMENTE G SUITE FOR EDUCATION).**

Con la presente si vuole portare alla Vs attenzione la tematica, sollevata da soggetti esterni all'Istituto, relativa alla compatibilità degli strumenti e dei sistemi Google e Microsoft.

E' doveroso premettere che la scelta di ricorrere a tali metodologie didattiche e a tali piattaforme è da ricondurre alle - ben note - esigenze portate dal periodo pandemico.

Per la realizzazione della DAD molte scuole hanno deciso di avvalersi della piattaforma **Google Workspace for Education (precedentemente G Suite for Education)** fornita dalla società Google LCC (di seguito "Google") e ritenuta idonea a prestare i servizi di didattica a distanza anche dal Ministero dell'Istruzione, che nelle proprie direttive non menzionava l'utilizzo del c.d. software libero.

La normativa relativa alla protezione dei dati personali, di matrice europea (Reg. 679/16, GDPR), prevede apposite disposizioni per il trasferimento dei dati in territorio *extra* UE, al fine di valutare l'adeguatezza del paese terzo ricevente (Capo V - articoli 44 e seguenti del GDPR).

In merito alla questione del trasferimento dei dati tra Europa e Stati Uniti, va precisato quanto segue:

- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nel caso C 311/18, ha dichiarato l'invalidità della decisione di adeguatezza n. 1250 del 2016 ("Privacy Shield") con la quale l'Unione Europea aveva validato il contenuto della normativa sul trasferimento dei dati, autorizzando il flusso transfrontaliero tra i Paesi membri dell'Unione Europea e gli Stati Uniti, sulla base del meccanismo previsto dall'art. 45 GDPR;

- In mancanza di una nuova decisione di adeguatezza che consenta il trasferimento ai sensi dell'articolo 45 citato, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può comunque trasferire dati personali verso gli Stati Uniti, solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Possono costituire garanzie adeguate le misure indicate all'art. 46 del GDPR;

- La CGUE nella sopra menzionata decisione "Schrems II" ha precisato che ogni titolare del trattamento è responsabile delle verifiche, caso per caso, dei singoli flussi transfrontalieri dei dati, le cui misure di sicurezza devono essere valutate in base alle caratteristiche del trattamento e alle finalità del trasferimento.

In sintesi, Corte di Giustizia non ha vietato tutti i trasferimenti tra Europa e Stati Uniti ma più semplicemente annullato la decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea a valle dell'accordo del cosiddetto Privacy Shield. Il trasferimento di dati personali negli USA – così come in altri Paesi in relazione ai quali, allo stato, non esiste una decisione di adeguatezza – non era vietato prima della Sentenza nota come Schrems II e non è vietato oggi a valle di tale Sentenza.

Alla predetta pronuncia hanno fatto seguito alcune decisioni di Garanti Europei, tra i quali il Garante delle Protezione dei dati italiano, il quale ha stabilito che il servizio di Google analytics viola le disposizioni contenute nel Regolamento generale per la protezione dei dati europeo (Gdpr), che vieta esplicitamente il trasferimento dei dati degli utenti europei in paesi privi degli adeguati livelli



di protezione, come gli Stati Uniti. La sentenza è arrivata a seguito di quella che è stata definita dall'autorità come una "complessa istruttoria", avviata sulla base di numerosi reclami e in coordinamento con le altre autorità privacy europee.

L'invalidazione del cd. *Privacy Shield* ha determinato una maggiore accortezza nel rapporto con le predette piattaforme digitali, consigliate dal Ministero.

Viste le richieste di chiarimento giunte agli Istituti scolastici sull'utilizzo di tali Piattaforme, il Ministero, con nota del nota 706 del 20.03.2023, ripercorso l'iter cronologico sopra riportato, ha confermato che *"tanto Microsoft quanto Google, nella documentazione ufficiale caricata sui rispettivi siti internet dichiarano che il trattamento dei dati, ivi incluso gli aspetti dei trasferimenti transfrontalieri degli stessi, risulta essere conforme rispetto alle norme del GDPR."*

Il Ministero ha altresì precisato che:

- Google effettua il trattamento dei dati personali dei clienti dei servizi Google Cloud Platform, Google Workspace e Cloud Identity sulla base **del Cloud Data Processing Addendum (CDPA)**. Il suddetto CDPA disciplina i trasferimenti internazionali di dati all'articolo 10, specificando che in caso il trasferimento avvenga verso un paese **non coperto da una decisione di adeguatezza, allo stesso si applicano gli SCC, clausole contrattuali tipo, previste dall'articolo 46 GDPR** (*<<if Google's address is not in an Adequate Country, the SCCs (Controller-to-Processor) and/or SCCs (Processor-to-Processor) will apply (according to whether Customer is a controller and/or processor) with respect to such Restricted European Transfers between Google and Customer.>>*).
- MICROSOFT ha predisposto apposito Data Processing Agreement (DPA), che nella versione aggiornata del 1 Gennaio 2023 precisa *<<Tutti i trasferimenti dei Dati Personali fuori dall'Unione Europea effettuati da Microsoft per fornire i Prodotti e i Servizi, verranno disciplinati dalle Clausole Contrattuali Tipo 2021 adottate da Microsoft. Tutti i trasferimenti di Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale saranno soggetti alle misure di sicurezza appropriate descritte nell'Articolo 46 del GDPR e tali trasferimenti e misure di sicurezza saranno documentati conformemente all'Articolo 30(2) del GDPR>>* ; *<<Per quanto riguarda i Servizi Online, ai quali viene applicata la soluzione EU Data Boundary, Microsoft archiverà e tratterà i Dati della Società all'interno dell'Unione Europea come stabilito nelle Condizioni per l'Utilizzo dei Prodotti>>*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Serena Gavagnin
(Firmato digitalmente)